

COMUNE di MOGORO
Provincia di Oristano



COMUNE DI MOGORO
PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. Arrivo n. 0007581 del 25-06-2021
Registrazione del 25-06-2021
Cat. 2 Cl. 11 Fasc.



Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE
SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

Il Revisore,

VISTA la proposta di deliberazione n. 31 del 14/06/2021 presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (79%) e utenze non domestiche (21%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario.

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti 6 di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VISTO che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

VISTO che l'Ente intende approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

VISTO che le agevolazioni da COVID proposte vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

esprime Parere Favorevole

sulla suddetta proposta di deliberazione.

Sanluri, 25 Giugno 2021

IL REVISORE
Dott. ssa Maria Antonella Ardu

COMUNE di MOGORO

Provincia di Oristano

Oggetto: Approvazione delle tariffe taxa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE
SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.

Il Revisore,

VISTA la proposta di deliberazione n. 31 del 14/06/2021 presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (79%) e utenze non domestiche (21%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario.

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti 6 di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VISTO che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

VISTO che l'Ente intende approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

VISTO che le agevolazioni da COVID proposte vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

esprime Parere Favorevole

sulla suddetta proposta di deliberazione.

Sanluri, 25 Giugno 2021

IL REVISORE
Dott. ssa Maria Antonella Ardu
